

Prot. n. 3927/23

Palermo, 16/11/2023

Agli Iscritti

CIRCOLARE N. 5/2023

Oggetto: Decreto 4/8/2023 n. 109 – Riforma Albo CTU e Periti dei Tribunali

Gentili Colleghi, si prega di prendere attenta visione della presente circolare.

Con l'approvazione del Decreto 4 agosto 2023 n. 109, è stata resa esecutiva la cosiddetta Riforma Cartabia.

Essa comporta, tra le altre cose, anche alcune novità nell'ambito delle iscrizioni all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio istituiti presso le sedi dei Tribunali.

Le sostanziali novità consistono:

- nell'introduzione di categorie dell'Albo per settori di specializzazione (ci si può iscrivere a più categorie o a più settori);
- la costituzione di un elenco nazionale;
- i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.

Coloro i quali all'entrata in vigore del Decreto sono già iscritti al Tribunale come CTU, mantengono l'iscrizione e possono richiedere di essere inseriti nei settori di specializzazione che sono stati introdotti.

Conditio sine qua non per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo e l'inserimento nei settori di specializzazione sono, ai sensi dell'art. 6:

- ✓ la dichiarazione di regolarità con l'obbligo della formazione continua prevista dagli Ordini di appartenenza;
- ✓ comprovata esperienza almeno quinquennale del settore specialistico nel quale si desidera essere inseriti;
- ✓ lo svolgimento continuativo dell'attività professionale;

Tali requisiti saranno verificati dall'apposito Comitato in sede di revisione dell'Albo.

Per le nuove iscrizioni le domande devono essere effettuate dall'1 marzo al 30 aprile e dall'1 settembre al 31 ottobre di ogni anno. I requisiti sono specificati all'art. 4 del citato Decreto e in sintesi sono i seguenti:

- ✓ essere iscritto regolarmente all'Albo professionale con lo status di professionista che esercita la professione;
- ✓ essere in regola con gli obblighi della formazione permanente;
- ✓ esser dotati di competenza tecnica nelle materie oggetto di interesse della categoria (1);
- ✓ avere specchiata condotta morale e risiedere nel circondario del Tribunale al quale si inoltra la richiesta.

Il Comitato provvederà entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda ad effettuare le iscrizioni.

Si evidenzia, ancora una volta l'importanza di essere in regola con l'obbligo formativo per TUTTI coloro i quali sono iscritti negli albi dei Tribunali, sia essi liberi professionisti sia essi Dipendenti da Enti pubblici o privati.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario

Dottore Agronomo Filippo Oddo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

Il Presidente

Dottore Agronomo Salvatore Fiore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

(1) tale requisito sussiste quando l'attività professionale nell'ambito del settore specifico è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In assenza di tale requisito la speciale competenza tecnica può essere attestata quando ricorrono due delle seguenti circostanze:

- a) Possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimenti post universitari e iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni;
- b) Possesso di adeguato curriculum scientifico (es. attività di docenza, ricerca pubblicazioni etc.);
- c) Possesso della certificazione UNI relativa alla attività professionale svolta.